



**A.S.L. NO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA**  
**Viale Roma 7 - NOVARA**

***DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE***

**N° 250 del 12/05/2022**

**OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 BIS), D.LGS. 165/2001 PER MEDICI DI MEDICINA LEGALE: APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICHI**

**PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE**

**§§§§§§§§§§**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(nominato con d.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021)*

**Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.**

**OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 BIS), D.LGS. 165/2001 PER MEDICI DI MEDICINA LEGALE: APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICHI**

***Il Direttore/Responsabile della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:***

**PREMESSO**

che, considerando l'indifferibile esigenza di garantire le attività di medicina legale, non essendo stato possibile utilizzare altre Risorse Umane alle quali affidare le suddette funzioni, con provvedimento n. 79 del 17/02/2022 è stata indetta selezione comparativa ex art. 7 co.6 bis D. Lgs.165/2001 per medici da assegnare alla s.c. Medicina Legale;

**DATO ATTO**

che con provvedimento n.505 del 29/03/2022 sono stati dichiarati ammissibili n.4 candidati che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla selezione di cui sopra, entro i termini di scadenza previsti dal bando;

che con nota prot. n.23100 del 06/04/2022 sono stati nominati i componenti della Commissione a cui è stata affidata la selezione comparativa;

**RILEVATO**

che la predetta Commissione Selezionatrice in data 07/04/2022 ha proceduto alla valutazione comparata dei titoli prodotti dai candidati ammessi alla Selezione e formulato le seguenti graduatorie di merito:

Graduatoria Generale Candidati Idonei	
1° classificato Dovera Eleonora	punti 1,494/20
Graduatoria Istanti in Quiescenza	
1° classificato Barbero Elena	punti 11,550/20
2° classificato Antoniotti Gilberto	punti 10,000/20
3° classificato Delzanno Giorgio	punti 7,705/20

**CONSIDERATO**

che alla data odierna presso la s.c. Medicina Legale risultano vacanti n. 3 posti di dirigente medico;

che con provvedimento n. 143 del 02.04.2021 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per dirigente medico di medicina legale indetto con provvedimento n. 738/2020, costituita esclusivamente da medici in formazione specialistica;

che lo scorrimento della graduatoria concorsuale di cui sopra non aveva consentito di acquisire alcuna risorsa;

**VISTA**

la nota prot. n. 23873 del 08/04/2022 e la nota del 26.04.2022 con le quali il Dirigente Responsabile della s.c. Medicina Legale, evidenziando le note criticità nell'organico medico della struttura medesima, chiede il conferimento di n.2 incarichi libero professionale a medici specialisti in medicina legale per eseguire riscontri diagnostici e per assolvere il ruolo di Presidente nelle Commissioni Mediche (c/o Area Nord e Area Sud) e di n.1 incarico libero professionale a medico per l'esecuzione, a chiamata, di accertamenti di medicina necroscopica e istruzione preliminare pratiche CGS;

la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto: "*Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90*";

**RICHIAMATA**

la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909, secondo cui:

*-in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27-8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza nel rispetto della richiamata normativa e secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;*

- le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 - nonies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni;

- le Aziende potranno inoltre valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia maturato ai sensi della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell'Azienda precedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994;

#### **RITENUTO**

pertanto, di poter procedere, al conferimento di n.1 incarico libero professionale con il candidato idoneo nella Graduatoria Generale e di n.2 incarichi libero professionale con il primo e secondo classificato nella Graduatoria degli istanti in quiescenza, questi ultimi nel limite massimo di permanenza previsto dall'art. 15 - nonies del D. Lgs. n. 502/1992;

#### **CONSIDERATO**

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione (funzioni di Medico Legale) corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea (nelle more dell'acquisizione di personale dipendente) ed altamente qualificata (Medico con funzioni inerenti l'attività medico-legale);
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
  - la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
  - non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
  - il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

#### **DELIBERA**

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarichi libero professionale di Medico da destinare alla s.c. Medicina Legale indetta con provvedimento n.79/2022:

- di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione Selezionatrice, evidenziati nel verbale redatto dalla stessa in data 07.04.2022;

- di approvare la **Graduatoria Generale Candidati Idonei:**  
1° classificato Dovera Eleonora                      punti 1,494/20

- di approvare la **Graduatoria Istanti in Quiescenza:**  
● 1° classificato Barbero Elena                      punti 11,550/20  
● 2° classificato Antoniotti Gilberto              punti 10,000/20

- 3° classificato Delzanno Giorgio punti 7,705/20

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- di costituire con il primo ed unico classificato della Graduatoria Generale dei Candidati Idonei e con il primo e secondo classificato della Graduatoria degli Istanti in Quiescenza rispettivamente d.ssa Dovera Eleonora nata 29/07/1974, d.ssa Barbero Elena nata il 18/12/1958 e dott. Antoniotti Gilberto nato il 18/06/1957, previa verifica della disponibilità degli interessati, rapporto di lavoro autonomo consistente nell'acquisizione di prestazioni libero professionali di Medico presso la s.c. Medicina Legale;
- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 60,00= orari lordi per i Medici con specializzazione mentre sarà di €. 40,00= per i Medici non specialisti;
- di dare atto che i rapporti qui costituiti, subordinati alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;
- di dare atto che gli incarichi qui conferiti non comportano copertura di posto in organico;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- di pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente Medico d.ssa Emanuela Agosta, Dirigente Responsabile s.c. Medicina Legale, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificata in via presuntiva in €. 100.000/00, trova copertura sul conto 3100494 sub 7 del bilancio 2022;
- di dare atto che il presente provvedimento e' immediatamente eseguibile stante le ragioni d'urgenza che hanno indotto all'assunzione del medesimo.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la sopraesposta proposta istruttoria;

con il concorso del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE  
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**II DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Angelo Penna)**

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)*

**§§§§§§§§§§**

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine  
allegato 1 – schema di contratto individuale composto da n. 7 pagine

**CONTRATTO DI**  
**PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE**

**- PARTI -**

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a Vercelli (VC) il 10/05/1966, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott.** \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_) P.IVA.: \_\_\_\_\_], domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **“Prestatore”**], medico.

**Premesse.**

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la s.c. Medicina Legale.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

**Art. 1 Qualificazione del rapporto.**

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

**Art. 2 Oggetto del rapporto.**

Oggetto del presente contratto sono prestazioni consistenti in:

- prestazioni libero professionali di medico, consistenti in

---

---

---

per un numero massimo di ore \_\_\_\_\_ settimanali. 2

### **Art. 3 Autonomia del Prestatore.**

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, **il Dirigente Responsabile s.c. medicina legale,**

che ha assunto e svolgerà l'incarico di “*referente operativo*” dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

**3.4.)** Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

#### **Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

**Art. 5 Durata.**

Il presente contratto, di durata annuale, decorre dal \_\_\_\_\_ **sino al** \_\_\_\_\_.

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

**Art. 6 Compenso.**

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo* di € \_\_\_\_\_ **orari** ( \_\_\_\_\_ /00).

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Dirigente Responsabile della s.c. Medicina Legale delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

**Art. 7 Disposizioni particolari.**

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/2017, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

**Art. 8 Bollo e registrazione.**

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al **secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131** e, pertanto, è **soggetto a registrazione in caso d'uso** [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)] e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è **esente da bollo** ai sensi del **D.P.R. 642/1972** [Allegato B, n. 25].

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Novara, li \_\_\_\_\_

**A.S.L. NO - NOVARA**  
**IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO**  
**GESTIONE PERSONALE E**  
**VALORIZZAZIONE RISORSE**  
**UMANE**  
*dott. Gianluca Corona*

**IL PRESTATORE**